TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 182 – 21 LUGLIO 2021

Riunione del 19/07/2021

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Collegio composto da

- Avv. Massimo Rosi	Presidente
- Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano	Componente

100.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

Sig. Dominici Luigi

Sig. Mencarelli Aldo

Sig. Simonelli Davide

Sig. Banella Luigi

per i capi di incolpazione contestati dalla Procura Federale Reg. n. 75.20.21 e precisamente:

DOMINICI LUIGI, MENCARELLI ALDO, SIMONELLI DAVIDE, BANELLA LUIGI: per aver, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente, il primo e di Consiglieri gli altri, del CT FIPAV Umbria 2, in concorso tra di loro e con i componenti del CT FIPAV Umbria 1, violando i propri doveri istituzionali e le norme di amministrazione e contabilità federali, ex Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, Artt. 1,13,27,28,33 e 35 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV, Artt. 1,6,15 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità – Strutture Territoriali, Artt. 1 e 74 Reg. Giur., Art.2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché Artt. 2,4 e 5 Codice Etico FIPAV:

A) mancato di adottare corretti criteri di riscossione, imputazione e contabilizzazione di proventi derivanti da attività istituzionali, consentendo pagamenti per contanti, oltre che per contributi spostamenti gare e rilascio di dispositivi di firma digitale, anche per le quote

di partecipazione al corso allenatori 2018 e di aggiornamento 2019-2020, in parte queste ultime nemmeno contabilizzate, valorizzandole, nelle scritture contabili, cumulativamente e non per singolo versamento, così, tra l'altro, impedendo controlli di riscontro per nominativo di partecipante, nonché per aver consentito, in relazione ai detti corsi abilitanti, che Farnesi Claudio, Responsabile del Settore Tecnico, gestisse, con una sorta di contabilità separata e non ufficiale, i relativi introiti salvo poi riversarli, cumulativamente e tardivamente, nelle casse del Comitato, con ciò determinando inammissibile alterazione della regolarità e progressività delle scritture contabili obbligatorie;

B) consentito che nei campionati di competenza e relativamente alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 fossero chiamati a svolgere funzioni di Arbitro Associato e Segnapunti Associato soggetti privi della relativa abilitazione per non aver frequentato i relativi corsi ovvero, pur frequentandoli, per non aver superato positivamente il test finale abilitante, nonché per aver consentito, in relazione alle stesse stagioni sportive, svolgessero funzioni di allenatore anche tecnici privi della qualifica abilitante di Smart Coach ed anche concesso a tecnici non abilitati deroghe alla normativa federale, non consentite né autorizzate;

Contestate, per entrambi i capi di incolpazione, le aggravanti di cui alle lettere A, C, G e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuto l'atto di deferimento, il Presidente fissava al giorno 19 Luglio 2021 l'udienza di comparizione delle parti.

Alla discussione era presente il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e risultava collegato il sig. Banella Luigi.

Il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento insistendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati chiedendo irrogarsi la sanzione della sospensione.

Il sig. Banella Luigi rendeva dichiarazioni spontanee evidenziando la circostanza che il consiglio non poteva rispondere dell'operato del singolo Presidente.

Il solo Dominici inviava una memoria al Tribunale con la quale evidenziava il pieno rispetto delle norme federali. Per il primo capo di incolpazione precisava come fossero stati rispettati i criteri di riscossione; precisava poi che l'attività dei corsi era stata svolta in collaborazione con il Comitato Regionale ed il comitato provinciale si era sempre

adeguato al loro modo di operare. Sul secondo capo di incolpazione si difendeva affermando che i corsi per l'abilitazione erano stati organizzati sempre con la supervisione e seguendo le indicazioni del responsabile Arbitri Regionali; tutte le concessioni o autorizzazioni erano state rilasciate per permettere comunque di far fare solo l'attività agonistica per le categorie Under 14-13-12.

Concludeva il Dominici dichiarando di accollarsi ogni responsabilità in quanto tutta l'attività di gestione e di segreteria era sempre stata fatta solo con la sua autorizzazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalle risultanze degli uffici FIPAV fatte proprie dalla lettera del Segretario generale inviata alla procura per le valutazioni sulle responsabilità disciplinari.

I singoli addebiti appaiono pienamente provati dalla nota allegata all'esposto del Segretario generale.

Le giustificazioni addotte dal Dominici sulla bontà dell'azione - implicita ammissione di colpa - tesa a far proseguire i campionati di categoria non possono certo essere considerate come esimente di provvedimento disciplinare.

Le responsabilità per quanto contestato risultano pari per tutti gli incolpati poiché è l'intero consiglio che ha contribuito a concretare gli illeciti.

Le decisioni prese dal Presidente divengono infatti proprie dell'organo collegiale ove non ci sia una presa di posizione contraria. Va comunque valutata la mancanza di dolo negli incolpati che dovranno rispondere per i fatti contestati a titolo di colpa.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del sig. Dominici Luigi del sig. Mencarelli Aldo, del sig. Simonelli Davide e del sig. Banella Luigi per mesi sei.

Roma, 20 luglio 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 luglio 2021